

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1162 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2022****che sottopone a registrazione le importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese a seguito della riapertura delle inchieste al fine di dare esecuzione alle sentenze del 27 aprile 2022 nelle cause T-242/19 e T-243/19, in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/72**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 14,visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Adozione di misure**

- (1) Il 17 luglio 2018 la Commissione («Commissione») ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012 ⁽³⁾ che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese («regolamento provvisorio»).
- (2) Il 17 gennaio 2019 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 ⁽⁴⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 ⁽⁵⁾ («regolamenti impugnati»).

1.2. La sentenza del Tribunale dell'Unione europea

- (3) Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd («Giant») ha proposto ricorsi di annullamento dinanzi al Tribunale per contestare la legittimità dei regolamenti impugnati. Giant ha contestato l'adeguamento che era stato applicato al suo prezzo all'esportazione per le vendite effettuate tramite operatori commerciali collegati stabiliti nell'Unione utilizzando, per analogia, l'articolo 2, paragrafo 9, del antidumping di base ai fini del calcolo dell'undercutting dei prezzi (sottoquotazione dei prezzi). In particolare Giant ha sostenuto che l'adeguamento (la deduzione delle spese generali, amministrative e di vendita dell'importatore collegato e di un profitto teorico) ha modificato lo stadio commerciale delle sue vendite all'esportazione, il che ha portato a confrontare il suo prezzo all'esportazione a livello di importatore con i prezzi dell'Unione a livello di dettaglianti. Tale prezzo all'esportazione adeguato è stato confrontato con i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione praticati ai primi acquirenti indipendenti tramite vendite effettuate attraverso entità di vendita collegate nell'UE ai fini dei calcoli dell'undercutting e dell'underselling. Giant ha inoltre contestato il trattamento delle vendite da costruttore di apparecchiature originali (OEM) ai fini del calcolo dell'undercutting. Secondo Giant le vendite dei produttori dell'Unione di prodotti a marchio proprio ai dettaglianti avrebbero dovuto essere adeguate per portarle al livello di una vendita a un acquirente OEM indipendente nell'Unione prima di essere confrontate con le sue vendite OEM.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 7).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 108).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).

- (4) Il 27 aprile 2022 il Tribunale ha emesso le sentenze relative alle cause T-242/19 e T-243/19, annullando sia il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 (antidumping) che il regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 (antisovvenzioni) nella parte in cui riguardano Giant.
- (5) Il Tribunale ha rilevato che la Commissione non era tenuta a determinare i margini di undercutting dei prezzi e poteva legittimamente fondare la sua analisi del pregiudizio, e quindi del nesso di causalità, su altri aspetti relativi ai prezzi elencati rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, quali l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi dell'industria dell'Unione o di impedire in misura notevole aumenti dei prezzi. Poiché la Commissione si è tuttavia basata sul calcolo dell'undercutting dei prezzi nel contesto dell'articolo 3, paragrafo 3 e dell'articolo 8, paragrafo 2, il Tribunale ha rilevato in entrambi i casi che la Commissione aveva preso in considerazione alcuni elementi in relazione ai prezzi dei produttori dell'Unione che aveva invece dedotto dai prezzi della ricorrente (o non erano presenti per quanto riguarda le vendite OEM, poiché la commercializzazione a valle del prodotto in esame ⁽⁶⁾ era effettuata dall'acquirente indipendente stesso), pertanto la Commissione non aveva proceduto a un confronto equo nel calcolo del margine di undercutting dei prezzi della ricorrente. Il Tribunale ha osservato che l'errore metodologico riscontrato aveva portato alla determinazione di un undercutting di tali prezzi la cui importanza o esistenza non erano state debitamente dimostrate.
- (6) Considerando il peso che la Commissione aveva attribuito all'esistenza di un undercutting dei prezzi quale indicatore di primaria importanza nella sua analisi del pregiudizio e che esso costituiva un elemento decisivo nella conclusione sul nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni e tale pregiudizio, il Tribunale ha rilevato che l'errore nel calcolo dell'undercutting dei prezzi era sufficiente a invalidare l'analisi della Commissione relativa ai rispettivi nessi di causalità, la cui esistenza è un elemento essenziale per l'istituzione delle misure.
- (7) Il Tribunale ha infine rilevato che indipendentemente dall'applicazione per analogia dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, ai fini dell'accertamento di un pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 di tale regolamento, o dell'articolo 8 del regolamento antisovvenzioni di base, il carattere non equo del confronto constatato nell'ambito della seconda parte di tale motivo viziava in ogni caso l'analisi della Commissione ai sensi di tali disposizioni ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.
- (8) Il Tribunale ha inoltre osservato che il livello di eliminazione del pregiudizio è stato determinato sulla base di un confronto che includeva la media ponderata del prezzo all'importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione, debitamente adeguata per tener conto dei costi di importazione e dei dazi doganali, come stabilito per i calcoli dell'undercutting dei prezzi ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾. Di conseguenza il Tribunale ha dichiarato che non si poteva escludere che, senza l'errore metodologico relativo all'undercutting dei prezzi della ricorrente, il margine di pregiudizio dell'industria dell'Unione sarebbe stato stabilito a un livello ancora più basso di quello stabilito nei regolamenti impugnati e comunque inferiore al margine di dumping o all'importo delle sovvenzioni compensabili ivi stabilito. In tal caso, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, l'importo dei rispettivi dazi dovrebbe essere ridotto a un'aliquota sufficiente per eliminare il pregiudizio ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾.
- (9) Sulla base di tali risultanze, il Tribunale ha annullato entrambi i regolamenti impugnati nella parte in cui riguardano Giant.

⁽⁶⁾ Quale definito nei regolamenti impugnati.

⁽⁷⁾ Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2022, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, T-242/19, EU:T:2022:259, punto 126.

⁽⁸⁾ Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2022, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, T-243/19, EU:T:2022:260, punto 118.

⁽⁹⁾ Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2022, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, T-242/19, EU:T:2022:259, punto 122.

⁽¹⁰⁾ Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2022, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, T-243/19, EU:T:2022:260, punto 114.

⁽¹¹⁾ Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2022, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, T-242/19, EU:T:2022:259, punto 123.

⁽¹²⁾ Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2022, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, T-243/19, EU:T:2022:260, punto 115.

2. MOTIVO DELLA REGISTRAZIONE

- (10) La Commissione ha esaminato se sia opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame. A tale proposito, la Commissione ha tenuto conto delle seguenti considerazioni.
- (11) L'articolo 266 TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione delle sentenze comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell'ambito di una procedura amministrativa, come un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni, l'esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata ⁽¹³⁾.
- (12) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione dell'atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata ⁽¹⁴⁾. Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura del procedimento antidumping. Se ad esempio un regolamento che istituisce misure antidumping definitive viene annullato, ciò significa che in seguito all'annullamento il procedimento antidumping è ancora aperto, perché l'atto che chiude tale procedimento è scomparso dall'ordinamento giuridico dell'Unione ⁽¹⁵⁾, salvo nel caso in cui l'illegittimità si sia verificata nella fase di apertura.
- (13) Come spiegato nell'avviso di riapertura ⁽¹⁶⁾, e poiché l'illegittimità non si è verificata nella fase di apertura, bensì nella fase dell'inchiesta, la Commissione ha deciso di riaprire le inchieste antidumping e antisovvenzioni nella misura in cui riguardano Giant, riprendendole dal punto in cui si è verificata l'irregolarità.
- (14) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la ripresa della procedura amministrativa e l'eventuale reintroduzione dei dazi non possono essere considerate contrarie alla norma di irretroattività ⁽¹⁷⁾. Nell'avviso di riapertura le parti interessate, compresi gli importatori, sono state informate del fatto che il pagamento di futuri dazi eventualmente dovuti, ove giustificato, sarebbe dipeso dalle risultanze del riesame.
- (15) Sulla base delle nuove risultanze e dell'esito delle inchieste riaperte, che in questa fase non è noto, la Commissione può adottare regolamenti intesi a rivedere, ove giustificato, le aliquote dei dazi applicabili. Le eventuali aliquote rivedute avranno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni impugnati.
- (16) A tale scopo la Commissione ha chiesto alle autorità doganali nazionali di attendere l'esito del riesame prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso concernente i dazi antidumping e/o compensativi annullati dal Tribunale nei riguardi di Giant. Si dispone pertanto che le autorità doganali tengano in sospeso eventuali domande di rimborso dei dazi annullati fino alla pubblicazione dell'esito del riesame nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (17) Inoltre qualora la riapertura delle inchieste comportasse la reintroduzione di misure, i dazi dovrebbero essere riscossi anche durante il periodo di svolgimento delle inchieste.

⁽¹³⁾ Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28.

⁽¹⁴⁾ Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, pag. II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione Racc. 2011, pag. II-0000, punto 83.

⁽¹⁵⁾ Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85.

⁽¹⁶⁾ GU C 260 del 6.7.2022, pag. 5.

⁽¹⁷⁾ Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, sentenza della Corte del 15 marzo 2018, punto 79 e causa C 612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, sentenza del 19 giugno 2019, punto 5.

- (18) A tale proposito la Commissione osserva che la registrazione è uno strumento previsto dall'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, ai fini della successiva possibile applicazione di misure nei confronti di importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Nella fattispecie la Commissione ritiene opportuno registrare le importazioni concernenti Giant, nell'intento di agevolare la riscossione dei dazi antidumping e compensativi una volta che ne sarà stato rivisto il livello conformemente alla sentenza del Tribunale ⁽¹⁸⁾.
- (19) In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽¹⁹⁾, contrariamente alla registrazione effettuata nel periodo precedente l'adozione di misure provvisorie, le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base non sono applicabili al caso in esame. In effetti, lo scopo della registrazione nel contesto dell'esecuzione di sentenze della Corte non è quello di consentire la possibile applicazione retroattiva di misure di difesa commerciale come previsto in tali disposizioni. Lo scopo è piuttosto quello di salvaguardare l'efficacia delle misure in vigore, senza interruzioni indebite, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti impugnati fino alla reintroduzione dei dazi rettificati, garantendo che successivamente sia possibile la riscossione dell'importo corretto dei dazi.
- (20) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha ritenuto che sussistessero motivi per la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base.

3. REGISTRAZIONE

- (21) Sulla base di quanto precede, le importazioni del prodotto in esame fabbricato da Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd con il codice addizionale TARIC C383 devono essere sottoposte a registrazione.
- (22) Come indicato nell'avviso di riapertura, l'eventuale importo finale dei dazi antidumping e compensativi dovuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni impugnati, dipenderà dalle risultanze del riesame.
- (23) Nel periodo compreso tra la pubblicazione dell'avviso di riapertura e la data di entrata in vigore dei risultati delle inchieste di riapertura non possono essere riscossi dazi superiori a quelli stabiliti nei regolamenti impugnati.
- (24) Gli attuali dazi antidumping e compensativi applicabili a Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd sono rispettivamente pari al 20,7 % e al 3,9 %.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, le autorità doganali adottano le opportune disposizioni per registrare le importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711 60 90 10), originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (codice addizionale TARIC C383).

2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le aliquote dei dazi antidumping e compensativi che possono essere riscossi sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711 60 90 10), originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (codice addizionale TARIC C383) tra la riapertura delle inchieste e la data di entrata in vigore dei risultati delle inchieste di riapertura non superano quelle istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/73 e (UE) 2019/72.

⁽¹⁸⁾ Causa T-440/20 Jindal Saw/Commissione europea, EU:T:2022:318, punti 154 – 159.

⁽¹⁹⁾ Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, punto 79 e causa C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, sentenza del 19 giugno 2019, punto 58.

4. Le autorità doganali nazionali attendono la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che reintroduce i dazi prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio dei dazi antidumping e/o dazi compensativi per quanto concerne le importazioni riguardanti Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
